

PARERE 26 GENNAIO 2021

23/2021/I/EEL

PARERE ALLA REGIONE BASILICATA IN MERITO ALLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEI CANONI DA APPLICARE AI CONCESSIONARI DI GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1143^a riunione del 26 gennaio 2021

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 30 dicembre 2018, n. 145, convertito in legge con modificazioni con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (di seguito: decreto-legge 145/18);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 novembre 2019, 490/2019/I/eel (di seguito: deliberazione 490/2019/I/eel), e il relativo Allegato A;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità del 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la lettera della Regione Basilicata del 5 gennaio 2021, prot. Autorità 469 del 5 gennaio 2021 (di seguito: lettera del 5 gennaio 2021).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 145/18 reca disposizioni in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e, per quanto qui rileva, interviene, modificando il decreto legislativo 79/99, sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (cioè quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW);
- in particolare, l'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede che *“i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche*

corrispondono semestralmente alle Regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni”;

- l'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede anche che *“Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”;*
- l'articolo 12, comma 1-septies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede, tra l'altro, che:
 - fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto, su richiesta della Regione, sia tenuto a fornire energia elettrica nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e a versare alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione;
 - con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente alinea; e che, in caso di mancata adozione del predetto decreto (tuttora non disponibile), le Regioni possano determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni anno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 490/2019/I/eel, l'Autorità ha:
 - innanzitutto precisato che il parere rilasciato ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 è limitato alla sola componente variabile del canone, in quanto solo questo aspetto ha attinenza con le competenze specifiche dell'Autorità (che hanno la loro ricaduta

principale nella regolazione delle modalità di erogazione dei servizi e delle attività della filiera elettrica e non sulle valutazioni dei canoni che l'esercente un servizio in concessione è tenuto a versare al titolare). La componente fissa del canone dovrebbe, infatti, derivare da valutazioni di tipo ambientale e/o correlate all'utilizzo della risorsa idrica che esulano dalle competenze dell'Autorità;

- previsto di esercitare le nuove funzioni consultive attribuite dall'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 secondo un modello avente due fasi: a) una *ex ante*, in cui l'Autorità enunci criteri generali di valutazione (cd. linee guida) non vincolanti; b) una *ex post*, in cui l'Autorità esprima il proprio parere, non vincolante, su ciascuno schema di legge regionale;
- reso, pertanto, disponibili alle Regioni alcune linee guida non vincolanti che forniscono indicazioni prodromiche al successivo rilascio del parere, in una prospettiva di efficienza, celerità e semplificazione dell'azione dell'Autorità, nonché di supporto e ausilio per le singole Regioni; laddove infatti le Regioni si attengano alle indicazioni delle linee guida, queste ultime possono confidare in un parere positivo rilasciato tempestivamente dall'Autorità;
- le linee guida non vincolanti di cui al precedente alinea si propongono l'obiettivo di riportare:
 - a) valutazioni preliminari prodromiche all'espressione del parere di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99;
 - b) alcune considerazioni in merito all'attuazione facoltativa, da parte delle Regioni, della disposizione di cui all'ultimo periodo del citato articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99. Queste considerazioni, ancorché non esplicitamente richieste dalla richiamata disposizione normativa, sono riportate nelle linee guida in quanto le scelte che verranno effettuate dalle Regioni potranno avere impatti, anche di rilievo, sul sistema elettrico e sul rapporto tra i diversi soggetti facenti parte della filiera; le medesime considerazioni, pur non rilevando ai fini della formulazione dei singoli pareri che verranno successivamente espressi, rappresentano indicazioni che l'Autorità formula in qualità di organo tecnico deputato alla regolazione e al controllo dei servizi energetici;
- in relazione alla precedente lettera a), più nel dettaglio, l'Autorità, ai fini del successivo rilascio del parere, ha ritenuto opportuno indicare che:
 - la componente variabile del canone dovrebbe essere pari a una percentuale della somma, su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell'energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario nella zona di mercato in cui è ubicato l'impianto idroelettrico;
 - l'entità della percentuale di cui al precedente alinea dovrebbe essere definita da ogni singola Regione in funzione di proprie valutazioni, ferma restando la sostenibilità economico finanziaria degli operatori; e che tale percentuale potrebbe essere un parametro variabile in sede di procedura concorsuale per l'assegnazione delle concessioni;

- la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a consuntivo, a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dai prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima (pubblicati sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.); oppure, nel caso di impianti idroelettrici già in esercizio, si potrebbe prevedere che la componente variabile del canone sia calcolata, per l'anno corrente, sulla base dei dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dei prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima nell'anno precedente;
- per la sola finalità di determinazione della componente variabile del canone, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) debba essere tenuta a rendere disponibili alle Regioni i dati effettivi dell'energia elettrica immessa da ogni impianto idroelettrico e per ogni ora secondo modalità operative definite dalla medesima;
- nel caso di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta; occorre quindi prevedere che il produttore installi le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda, secondo le modalità previste dal Testo Integrato Misura Elettrica, a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. L'Autorità ha, altresì, ritenuto che quest'ultima attività, necessaria ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica prodotta netta, possa essere svolta dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) previa esplicita richiesta della Regione (qualora vi fosse la necessità);
- l'aggiornamento automatico del canone in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99) dovrebbe essere applicato alla sola componente fissa del canone;
- in relazione alla precedente lettera b), l'Autorità ha ritenuto opportuno indicare che:
 - le Regioni interessate a disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione dovrebbero valutare la possibilità di convertire la messa a disposizione a titolo gratuito dell'energia elettrica con una relativa monetizzazione;
 - la predetta monetizzazione dovrebbe essere effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto in esame (determinato, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano nel Mercato del Giorno Prima ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria che Terna è tenuta a mettere a disposizione delle Regioni);
 - al fine di evitare una doppia contabilizzazione, qualora la monetizzazione di cui al precedente alinea fosse applicata contestualmente alla componente variabile del predetto canone, la componente variabile del canone dovrebbe

essere ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la medesima monetizzazione e la percentuale che rileva ai fini della richiamata componente variabile;

- con la deliberazione 490/2019/I/eel, l’Autorità ha altresì previsto che le Regioni, ai fini del rilascio del parere, trasmettano lo schema della legge regionale corredato da una relazione tramite la quale siano evidenziate le motivazioni che hanno condotto alle scelte effettuate (soprattutto se diverse rispetto a quelle ipotizzate nelle linee guida), per quanto di rilievo ai fini del parere medesimo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- —con la lettera del 5 gennaio 2021, la Regione Basilicata, ai fini del rilascio del parere previsto dall’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, ha trasmesso all’Autorità il disegno di legge regionale recante *“Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione all’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come modificato dall’articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12”* e la relativa relazione illustrativa;
- il citato disegno di legge prevede, in particolare e per quanto qui rileva, che:
 - a) a decorrere dall’anno 2021, i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico siano obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione. L’Amministrazione regionale può prevederne l’eventuale monetizzazione, anche integrale. In tal caso, la monetizzazione deve essere effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all’impianto di generazione e può essere determinata, a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria;
 - b) a decorrere dall’anno 2021, i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondano alla Regione un canone articolato in una componente fissa, pari a 35,00 € per ogni kW di potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale della somma dei prodotti tra la quantità oraria dell’energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario dell’energia elettrica. La quantificazione di tale percentuale, anche a scaglioni, è demandata alla Giunta regionale, in misura non inferiore al 2,5 per cento. Inoltre, la componente variabile del canone dovrà essere ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la monetizzazione dell’energia elettrica di cui alla precedente lettera a) e la medesima percentuale. La componente fissa del canone deve essere corrisposta

- semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, mentre la componente variabile del canone deve essere corrisposta semestralmente a consuntivo entro il 30 settembre dell'anno cui si riferisce il canone e il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone;
- c) tra i criteri di valutazione dei progetti presentati ai fini dell'assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, vi sia anche l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile del canone posta a base di gara;
 - d) l'Amministrazione regionale stipuli intese o accordi con Terna, per l'acquisizione dei dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti, e, ove necessario, con il GSE per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della legge;
 - e) entro il 31 marzo di ogni anno, l'Amministrazione regionale aggiorni la componente fissa del canone, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione di tale indice ISTAT è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della richiamata componente fissa del canone;
- in relazione agli aspetti richiamati al precedente punto:
 - a) le disposizioni della Regione Basilicata in merito all'eventuale cessione gratuita dell'energia elettrica, benché l'Autorità non sia chiamata a rilasciare il proprio parere in merito a esse ai sensi dell'articolo 12 dell'innovato decreto legislativo 79/99, contemplano la relativa monetizzazione sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto di generazione e, in tal senso, sono aderenti a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida;
 - b) come precisato nella deliberazione 490/2019/I/eel, il parere rilasciato dall'Autorità è limitato alle modalità di determinazione della componente variabile del canone e, pertanto, non riguarderà l'entità della componente fissa (pari a 35,00 € per ogni kW di potenza nominale media di concessione, maggiore del valore minimo di 30,00 € per ogni kW di potenza nominale media di concessione previsto dall'articolo 12, comma 1-septies, dell'innovato decreto legislativo 79/99) e neppure l'entità della componente variabile del canone (demandata alla Giunta regionale ma non inferiore al 2,5 per cento dei ricavi normalizzati). Il criterio di calcolo della componente variabile del canone è coerente con le linee guida dell'Autorità;
 - c) la previsione della Regione Basilicata secondo la quale l'incremento della percentuale della componente variabile del canone sia un parametro variabile in sede di procedura concorsuale per l'assegnazione delle concessioni è aderente a quanto ipotizzato dall'Autorità nelle proprie linee guida;
 - d) la previsione che l'Amministrazione regionale stipuli intese o accordi con Terna per l'acquisizione dei dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti è aderente a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee

guida. Inoltre, come indicato nelle linee guida dell’Autorità, la Regione Basilicata può richiedere al GSE, qualora vi fosse la necessità, di quantificare l’energia elettrica prodotta netta previa determinazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale (anche tramite apposito fattore percentuale) da applicare a decurtazione dei dati di misura dell’energia elettrica prodotta lorda. Ciò assume rilievo nel caso di eventuali impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari per i quali la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a partire dai dati effettivi dell’energia elettrica prodotta netta (anziché dai soli dati relativi alla produzione dell’impianto immessa in rete, come invece previsto dal disegno di legge). In tali casi è anche necessario, ai fini dell’applicazione della parte variabile del canone, richiedere che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misure necessarie per la rilevazione dei dati di misura dell’energia elettrica prodotta lorda;

- e) le disposizioni presentate dalla Regione Basilicata in merito all’aggiornamento dei valori unitari del canone ai sensi dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica sono pienamente aderenti a quanto indicato dall’Autorità nelle proprie linee guida.

RITENUTO CHE:

- il disegno di legge, trasmesso dalla Regione Basilicata all’Autorità con lettera del 5 gennaio 2021, necessita di essere integrato al fine di esplicitare il caso degli impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari (integrazione necessaria se tali impianti sono effettivamente presenti), per i quali la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata in relazione all’energia elettrica prodotta netta anziché alla produzione dell’impianto immessa in rete. In questi casi, ai fini dell’applicazione della parte variabile del canone, si rende altresì necessario richiedere che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misure necessarie per la rilevazione dei dati di misura dell’energia elettrica prodotta lorda; la Regione può anche richiedere al GSE di determinare l’energia elettrica prodotta netta a partire dai dati di misura dell’energia elettrica prodotta lorda;
- sia possibile formulare parere favorevole senza ulteriori indicazioni, per quanto di competenza dell’Autorità, in relazione agli altri elementi del disegno di legge trasmesso con lettera del 5 gennaio 2021, in quanto aderenti a quanto indicato dall’Autorità nelle proprie linee guida

DELIBERA

1. di formulare parere favorevole, per quanto di competenza dell’Autorità ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, in merito al disegno di legge trasmesso dalla Regione Basilicata con propria lettera del 5 gennaio 2021, salva l’esigenza, ove necessario, di apportare al testo acquisito le integrazioni riportate in motivazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Basilicata, a Terna S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it solo a seguito della pubblicazione, da parte della Regione Basilicata, della propria legge.

26 gennaio 2021

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini